



**CONVENZIONE**  
**TRA**  
**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
**E**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**DIPARTIMENTO DEL TESORO**

L'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata "Agenzia" o, congiuntamente al Ministero o MEF, "le Parti"), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 426 C/D - Codice Fiscale 06363391001 – legalmente rappresentata dal Dr. Giuseppe TELESCA, nella sua qualità di Direttore Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo,

e

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro - (di seguito denominato "Ministero" o "MEF" o, congiuntamente all'Agenzia, "le Parti") con sede in Roma, Via XX settembre 97, Codice Fiscale 80415740580 - legalmente rappresentata dal Dr. Giuseppe MARESCA, nella sua qualità di Capo della Direzione V - Prevenzione dell'Utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali,

#### PREMESSO CHE

- a) ai sensi della L. 7 luglio 2009, n. 88, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare con l'art. 33, comma 1, lett. d-ter), è prevista l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità;
- b) il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, Titolo V-bis, artt. da 30-bis a 30-octies – così come modificato dal D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 64, dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 nonché dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 – (di seguito il "Decreto") ha istituito presso il MEF un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al c.d. "Furto d'identità";
- c) il sistema di prevenzione di cui al punto b) è basato sull'archivio centrale informatizzato (di seguito l'"Archivio") affidato in gestione dal MEF, quale titolare dell'Archivio, a CONSAP ai sensi dell'art. 30-ter del Decreto, con convenzione stipulata in data 18 luglio 2013;
- d) ai sensi dell'art. 30-quater del Decreto, l'Archivio è composto – tra l'altro – da uno strumento informatico denominato "interconnessione di rete", che consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all'art. 30-quinquies del Decreto, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;
- e) ai sensi dell'art. 30-quinquies, comma 2, del Decreto, gli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui al comma 1, lett. a), b) e c), devono renderli disponibili nelle modalità e nei termini previsti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 30-octies del Decreto;

- f) il sistema di prevenzione di cui al punto b) consente ai soggetti aderenti di verificare i dati di cui all'art. 30-quinquies, comma 1, del *Decreto*, mediante raffronto con i dati detenuti da organismi pubblici e privati;
- g) l'art. 30-ter, comma 7-bis, del *Decreto* stabilisce che “...nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime.”;
- h) in base a quanto previsto nell'art. 30-octies del *Decreto*, con il D.M. 19 maggio 2014, n. 95, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2014, è stato emanato il regolamento di attuazione (di seguito il “*Regolamento*”) che disciplina le modalità operative per prevenire, sul piano amministrativo, le frodi nel settore del credito al consumo;
- i) ai sensi dell'art. 7, comma 3, del *Regolamento*, le modalità relative al collegamento informatico dell'*Archivio* con le banche dati degli organismi pubblici e privati sono contenute nel documento tecnico allegato al *Regolamento* stesso;
- j) ai sensi dell'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, le istruzioni tecniche per il funzionamento dell'*Archivio* sono contenute nel manuale operativo (di seguito il “*Manuale Operativo*”) che viene pubblicato sul sito internet del *MEF*;
- k) l'Agenzia delle Entrate è titolare e detiene i dati di cui all'art. 30-quinquies, comma 1, lettera b), del *Decreto*, organizzati in banca dati;
- l) le *Parti*, per le finalità di cui sopra, intendono stipulare una convenzione al fine di disciplinare i termini e le modalità del Collegamento Informatico nonché regolamentare i termini e le modalità della verifica della corrispondenza dei dati inviati dai soggetti aderenti con i dati di cui all'art. 30-quinquies, comma 1, lettera b), del *Decreto*, contenuti nelle banche dati nella titolarità dell'*Agenzia*.
- m) l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento del 18 settembre 2008 e seguenti, ha prescritto all'*Agenzia* l'adozione di stringenti misure, sia tecnologiche che organizzative, per innalzare i livelli di sicurezza degli accessi alle informazioni contenute nell'Anagrafe Tributaria da parte degli enti esterni.

## CONVENUTO CHE

Nell'ambito del testo e degli allegati alla presente *Convenzione* si intendono per:

1. “*Aderente*”: soggetto giuridico, appartenente ad una delle categorie individuate dall'art. 30-ter, comma 5, del *Decreto*, che partecipa al sistema di prevenzione di cui al punto b) delle Premesse.

2. “*Banca dati*”: indica l’insieme dei dati omogenei memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante uno strumento *software*, descritti all’art. 1 della presente *Convenzione* e rientranti fra quelli indicati dall’art. 30-quinquies, comma 1, lettera b), del *Decreto*.
3. “*Base di verifica*”: indica le informazioni e i dati contenuti nella *Banca Dati*, di cui all’art. 1, comma 2, della presente *Convenzione*, utilizzati come termine di riscontro dei *Dati oggetto di verifica*.
4. “*CAD*”: il Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, a seguito della delega al Governo contenuta all’art. 10 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001), e successive modificazioni.
5. “*Codice*”: il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.
6. “*Collegamento informatico*”: indica il collegamento informatico tra l’*Archivio* e la *Banca Dati*, ai sensi e secondo le modalità previste nel documento tecnico allegato al *Regolamento*.
7. “*CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con Unico Socio*” (di seguito *CONSAP*): Società designata dal *MEF* quale ente gestore del sistema di prevenzione e dei relativi archivi, nonché responsabile del trattamento dei dati personali.
8. “*Convenzione*”: il presente atto convenzionale, i relativi allegati nonché i documenti comunque richiamati nella *Convenzione* e/o negli allegati.
9. “*Dati oggetto di verifica*”: indica i dati di cui l’*Aderente* chiede la verifica nell’*Archivio*.
10. “*Dati personali*”: indica qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4 del *Codice*).
11. “*Livelli di servizio*”: indica i livelli di servizio indicati e disciplinati nell’Allegato 3 relativi al *Collegamento informatico*.
12. “*Responsabile della Convenzione*”: rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale.
13. “*Responsabile della gestione operativa*”: indica il soggetto individuato da ciascuna Parte quale punto di riferimento tecnico in merito alle attività di cui al seguente art. 4, comma 6.
14. “*Responsabile dello scambio dati*”: responsabile giuridicamente preposto alla gestione dell’invio e/o della ricezione dei dati tra le *Parti*, attraverso servizi di “fornitura massiva”. Il *Responsabile dello scambio dati* può delegare ad altra persona, per ragioni operative, il trattamento dei dati rimanendo comunque responsabile delle operazioni delegate.

15. “*Richieste di verifica*”: indica le richieste di verifica dei *Dati oggetto di verifica* inoltrate dall’*Aderente* all’*Archivio*, secondo le modalità e i termini di cui all’allegato 2 della presente *Convenzione*.
16. “*Risultati della verifica*”: indica l’esito che il *Sistema informatico di verifica* comunica all’*Archivio*, secondo le modalità e i termini di cui all’allegato 2 della presente *Convenzione*.
17. “*Servizio di assistenza*”: indica il servizio di assistenza sui sistemi informativi di cui all’Allegato 3 della presente *Convenzione* .
18. “*Servizio di verifica*”: indica il servizio di raffronto dei *Dati oggetto di verifica* con la *Base di verifica*, secondo le modalità di cui al seguente art. 2, per le finalità e nel rispetto di quanto previsto dal *Decreto*.
19. “*Sistema*”: il sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità.
20. “*Sistema informatico di verifica*”: indica l’infrastruttura *software* ed *hardware* utilizzata per consentire il *Collegamento informatico* ed erogare il *Servizio di verifica*.
21. “*SOGEI*”: la società per azioni che assicura la gestione ed evoluzione del Sistema Informativo della Fiscalità.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### **ARTICOLO 1** **Oggetto, Finalità, Durata**

1. La *Convenzione* disciplina i rapporti tra le *Parti*, al fine di regolare le modalità di erogazione del *Servizio di verifica*, in attuazione di quanto previsto dal *Decreto* e dal *Regolamento* attuativo ed in conformità ai principi stabiliti dal *Codice* e dagli standard di sicurezza informatica.
2. Nello specifico l’*Agenzia* fornirà al *MEF* il *Servizio di verifica* per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal *Decreto* per l’istituzione e gestione del *Sistema* effettuando il riscontro nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria dei dati di cui all’art. 30-quinquies, comma 1, lettera b), del *Decreto*.
3. L’*Agenzia* provvederà a verificare la corrispondenza dei dati nei propri archivi e restituirà all’*Archivio* i *Risultati della verifica*.
4. La *Convenzione* dura 5 anni a decorrere dalla data della sua stipula. Può essere rinnovata per un periodo di altri 5 anni, su concorde volontà delle *Parti*, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse, da inviarsi entro 6 mesi dalla data di scadenza.

## **ARTICOLO 2**

### **Servizio di Verifica**

1. L'*Agenzia* attraverso il *Sistema informatico di verifica* provvederà – secondo i termini e le modalità di cui all'Allegato 2 – a:
  - i. verificare la corrispondenza dei *Dati oggetto di verifica* con la *Base di verifica*;
  - ii. restituire all'*Archivio* i *Risultati della verifica*.
2. Le *Richieste di verifica* e la trasmissione dei *Dati oggetto di verifica* avverranno, per il tramite dell'*Archivio*, secondo i termini e le modalità di cui all'Allegato 2.
3. I *Risultati della verifica* verranno trasmessi, per il tramite dell'*Archivio*, secondo i termini e le modalità di cui all'Allegato 2.
4. *SOGEI* e *CONSAP*, salvo quanto necessario per il raggiungimento delle finalità di cui al *Decreto*, non possono in alcun caso cedere a terzi i *Risultati della verifica*.
5. Resta inteso che il *Servizio di verifica*, la *Richiesta di verifica* e la comunicazione dei *Risultati della verifica* saranno eseguiti secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei *Dati personali* e la certezza delle operazioni effettuate.
6. L'*Agenzia* mette a disposizione i dati così come risultano al momento dell'interrogazione e non assume responsabilità per variazioni che potranno successivamente intervenire, per danni diretti e/o indiretti.

## **ARTICOLO 3**

### **Livelli di servizio**

1. L'*Agenzia* attraverso *SOGEI* assicura che per tutta la durata della *Convenzione* il *Collegamento informatico* e il *Servizio di verifica* rispettino i *Livelli di servizio* concordati tra le *Parti*, indicati e disciplinati nell'Allegato 3.
2. Eventuali contestazioni sulla rispondenza del servizio prestato ai *Livelli di servizio* saranno inoltrate dal *MEF* all'*Agenzia* anche via posta elettronica; al ricevimento di tale comunicazione l'*Agenzia* attraverso *SOGEI* provvederà a verificare la natura delle contestazioni e ad ovviare alle carenze secondo quanto disposto nell'Allegato 3.
3. Le *Parti* congiuntamente procedono, con cadenza quadrimestrale, alla verifica del rispetto dei *Livelli di servizio* e all'esito di tale verifica potranno concordemente stabilire nuovi *Livelli di servizio*.

## **ARTICOLO 4**

### ***Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione***

1. Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle *Parti* per l'attuazione e la gestione della *Convenzione*. Eventuali modifiche ai riferimenti indicati nei successivi commi potranno essere effettuate con scambio di comunicazioni tra le *Parti*.
2. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in *Convenzione* ciascuna delle *Parti* nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale. I nominativi ed i recapiti dei *Responsabili delle Convenzioni* sono riportati in allegato 1, c).
3. Rientra nei compiti dei *Responsabili della Convenzione*, ciascuno per quanto di competenza:
  - il mantenimento e la gestione della *Convenzione* in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati;
  - l'integrazione di ulteriori autorizzazioni di accesso ai dati, secondo le modalità regolate dalla *Convenzione*, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente;
  - il consolidamento della versione aggiornata della *Convenzione* a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e di modifiche alla struttura della *Convenzione* stessa di cui al successivo articolo 8.
4. In relazione ai servizi che ne prevedono l'identificazione, di cui agli allegati riportati al successivo articolo 5, ed in particolare per i servizi di fornitura massiva, ciascuna delle *Parti* nomina, altresì, un proprio Responsabile dello scambio dati quale soggetto giuridicamente preposto alla gestione dell'invio e/o della ricezione dei dati tra le *Parti*, anche attraverso servizi di "fornitura massiva". Il *Responsabile dello scambio dati* può delegare ad altra persona, per ragioni operative, il trattamento dei dati rimanendo comunque responsabile delle operazioni delegate. I nominativi ed i recapiti dei *Responsabili dello scambio dati* sono riportati in allegato 1, d).
5. Rientra nei compiti dei *Responsabili dello scambio dati* garantire per quanto di competenza:
  - la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti;
  - la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;

- l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando gli stessi non siano più necessari.
6. Ai fini del mantenimento della corretta operatività del *Servizio di Verifica* e al fine di consentire una più efficiente gestione delle eventuali problematiche di carattere tecnico che dovessero riscontrarsi nello svolgimento delle attività oggetto della *Convezione*, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Gestione Operativa, quale punto di riferimento tecnico in merito alle seguenti attività:
- gestione del *Sistema Informatico di Verifica* ed erogazione del *Servizio di Verifica*;
  - diagnosi e risoluzione di anomalie e di problematiche riguardanti gli strumenti software e/o hardware che costituiscono il *Sistema Informatico di Verifica*;
  - assistenza reciproca in merito a possibili problematiche inerenti i contenuti informativi oggetto del *Servizio di Verifica*;
  - pianificazione dell'operatività del *Servizio di Verifica* e gestione di possibili fermi;
  - gestione dell'invio e della ricezione di eventuali segnalazioni di disservizi e/o di comunicazioni relative ad eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti.
7. Il MEF demanda a *CONSAP* l'individuazione, al proprio interno, del *Responsabile della Gestione Operativa* per il MEF, così come l'Agenzia si avvale di *SOGEI* per l'individuazione, al proprio interno, del *Responsabile della Gestione Operativa* per l'Agenzia. I riferimenti ed i recapiti dei *Responsabili della Gestione Operativa* sono riportati in allegato 1, e).

## **ARTICOLO 5**

### ***Allegati alla Convezione***

1. L'allegato 1 – Riferimenti della Convezione riporta i dati variabili della *Convezione* oggetto dell'accordo tra le *Parti*.
2. L'allegato 2 – Descrizione e specifiche tecniche dei servizi realizzati dall'Agenzia per il "Sistema informatico di verifica" riporta la descrizione e le modalità di attivazione e fruizione dei servizi di accesso alle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, nonché le relative specifiche tecniche.
3. L'allegato 3 – Livelli di servizio e assistenza descrive e disciplina nel dettaglio i livelli di servizio concordati tra le *Parti* nonché le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività di assistenza tecnica reciproca.



4. Per successive esigenze funzionali o variazione delle informazioni concordate sarà cura delle *Parti*, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*, mantenere aggiornate le informazioni di cui in allegato 1 e relative ad eventuali adeguamenti ai limiti e vincoli di accesso ai servizi con scambio di lettere tra le *Parti*.
5. In caso di evoluzione funzionale o tecnologica dei servizi erogati sarà cura dell' *Agenzia*, per il tramite del proprio Responsabile della *Convenzione*, mantenere aggiornato l' allegato 2, dandone preventiva comunicazione al MEF 60 giorni prima della data di definitiva adozione della nuova versione e fornendo il necessario supporto per le eventuali attività di adeguamento;

## **ARTICOLO 6**

### ***Informazioni e Servizi di accesso ai dati resi disponibili***

1. Tenuto conto della normativa vigente l' *Agenzia* fornisce al *MEF* il *Servizio di verifica* limitatamente alle modalità di accesso/fruizione di seguito indicati:
  - i. per la cooperazione applicativa:
    - le modalità di accesso/fruizione al servizio sono riportate in allegato 2 alla presente *Convenzione*;
    - le misure di sicurezza, per quanto non espressamente regolato dalla presente *Convenzione*, dovranno essere adeguate a quanto previsto dal *Codice* e dalle “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA” redatte dall' *Agenzia* per l' *Italia Digitale* e pubblicate sul sito istituzionale della stessa;
    - viene autorizzato l'accesso ai servizi di cui in allegato 1, f), i), per un numero massimo di utilizzatori di cui in allegato 1, g), i), ed un numero massimo di interrogazioni mensili di cui in allegato 1, h), i);
  - ii. per le forniture massive:
    - le modalità di accesso/fruizione al servizio sono riportate in allegato 2 alla presente *Convenzione*;
    - le misure di sicurezza, per quanto non espressamente regolato dalla presente *Convenzione*, dovranno essere adeguate a quanto previsto dal *Codice* nonché dalle “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA” redatte dall' *Agenzia* per l' *Italia Digitale* e pubblicate sul sito istituzionale della stessa;
    - vengono autorizzate le forniture di cui in allegato 1, f), ii).
2. Eventuali richieste, da parte del *MEF*, di superamento dei parametri indicati nell' allegato 1 devono essere di volta in volta concordate con l' *Agenzia* per il tramite del *Responsabile della Convenzione*.

## **ARTICOLO 7**

### **Misure di Sicurezza e Responsabilità**

1. Il *MEF* si assume la responsabilità in merito alle finalità dichiarate per la verifica di legittimità di accesso ai dati, riportate in allegato 1, in relazione agli effettivi compiti istituzionali indicati nelle norme di legge o di regolamento.
2. Gli allegati, di cui al precedente articolo 5, sono parte sostanziale della *Convenzione*. Ciascuna delle *Parti* si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati all'interno dei citati allegati volti ad assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, e la corretta erogazione dei servizi di accesso ai dati oggetto della *Convenzione*.
3. Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il servizio le *Parti* concorderanno tempestivamente, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*, modalità alternative di accesso ai dati.
4. Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di scambio dati, è volontà delle *Parti* adattare progressivamente i contenuti della *Convenzione* alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica.
5. Il *MEF* si impegna a recepire ulteriori misure di sicurezza introdotte dall'*Agenzia*, previa comunicazione da parte del proprio *Responsabile di Convenzione*, qualora esse risultino indispensabili a garantire appropriati livelli di sicurezza nell'accesso e nell'utilizzo dei dati.

## **ARTICOLO 8**

### **Modifiche alla struttura della Convenzione**

1. Le *Parti* concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura della *Convenzione*, ivi compresi gli allegati di cui all'articolo 5, a seguito:
  - delle evoluzioni in corso in materia di convenzioni di cooperazione informatica nell'ambito del *CAD*;
  - della necessità di recepire eventuali ulteriori indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di cooperazione applicativa;
  - dell'adesione di ciascuna delle *Parti* al Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC, SPCoop) così come disciplinato dal *CAD* ed al relativo trasferimento di parte della *Convenzione* negli Accordi di Servizio ivi previsti;
  - di ulteriori accordi in materia di Identità Federata.

2. Le *Parti* concordano, allo scopo di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente atto convenzionale, che eventuali modifiche alla *Convenzione*, che attengano alla struttura della stessa in esito a quanto indicato al precedente comma ed all'introduzione di ulteriori impegni nelle modalità di erogazione e fruizione dei servizi, saranno concordati con scambio di comunicazioni tra le *Parti* per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*.
3. Sarà cura dei *Responsabili della Convenzione* valutare se le modifiche introdotte richiedano la stipula di una nuova *Convenzione*.

## **ARTICOLO 9**

### ***Pianificazione, consuntivazione e rimborso dei costi***

1. L'*Agenzia* definisce entro il mese di novembre dell'anno precedente, in collaborazione con il *MEF*, un Piano Annuale con la stima dei costi, comprensiva dell'ammontare per gli oneri amministrativi, di cui si richiede il rimborso. I costi sono calcolati sulla base del volume annuo di transazioni previste, indicando nel dettaglio eventuali picchi e la stima mensile dei flussi.
2. A seguito delle attività di cui al precedente comma 1, l'*Agenzia* provvederà alla attuazione e gestione del Piano annuale convenendo preventivamente con il *MEF* eventuali necessità di varianti in termini di costi o riposizionamento dei risultati attesi.
3. Con riferimento ai volumi annuali, con cadenza quadrimestrale, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento, l'*Agenzia* fornirà al *MEF* un report riepilogativo di:
  - N. di risposte completate verso il *Sistema* ed attività svolte nel periodo;
  - ammontare dei costi sostenuti nel quadrimestre di cui si richiede il rimborso, opportunamente documentati;
  - evidenza delle varianti di progetto eventualmente introdotte a seguito di preventivo accordo con il *MEF*.
4. In attuazione di quanto previsto nella presente *Convenzione*, le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del presente atto saranno rese disponibili annualmente dal *MEF*, sul conto di tesoreria dell'*Agenzia*, secondo le seguenti modalità :
  - rimborso quadrimestrale dei costi sostenuti nel quadrimestre di riferimento previa verifica ed approvazione da parte del *MEF* del report quadrimestrale rilasciato dall'*Agenzia*.
5. Nel caso di mancato rimborso dei costi da parte del *MEF*, l'*Agenzia* si riserva di sospendere l'erogazione del servizio, fatte salve specifiche e preventive intese e comunicazioni intervenute fra le *Parti*.

**ARTICOLO 10**  
***Clausole di recesso, rinvii e foro competente***

1. La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati ed il venir meno dei presupposti e dei requisiti costituiscono causa di recesso dalla *Convenzione* e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.
2. Le *Parti* concordano che la *Convenzione* trova inoltre immediata conclusione laddove vengano meno le finalità, di cui al precedente articolo 1, per le quali il servizio è stato autorizzato.
3. Per quanto non espressamente regolato nella *Convenzione*, con riguardo alle modalità di svolgimento del *Servizio di verifica*, si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile.
4. Per le controversie derivanti dall'applicazione della presente *Convenzione* è competente in via esclusiva il foro di Roma.

**ARTICOLO 11**  
***Composizione della Convenzione e valore delle premesse***

1. La *Convenzione* si compone di 11 (undici) articoli e 3 (tre) allegati, ed è redatta in forma elettronica ed unico originale firmato digitalmente.
2. Le *Parti* convengono che le premesse, i convenuti e gli allegati alla *Convenzione* ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Roma,

AGENZIA DELLE ENTRATE

Il Direttore Centrale Amministrazione,  
Pianificazione e Controllo

(Giuseppe TELESCA)

MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DEL TESORO

Il Capo della Direzione V -  
Prevenzione dell'Utilizzo del Sistema  
Finanziario per Fini Illegali

(Giuseppe MARESCA)